

Che cos'è il Protocollo di Palermo?

Il Protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, noto anche come Protocollo di Palermo, è stato adottato nel 2000 come supplemento alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC) ed è entrato in vigore nel 2003. Si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che contiene una definizione concordata a livello internazionale di tratta di esseri umani

(Firmanti = 117, e Parti 180)

Disposizioni chiave

Il Protocollo sulla tratta di esseri umani impone agli Stati di criminalizzare la tratta, proteggere le vittime e prevenire il reato di tratta. Gli Stati che lo ratificano devono riflettere tali obblighi nelle loro leggi nazionali.

Preambolo

Il Protocollo delle Nazioni Unite definisce la tratta di esseri umani e obbliga gli Stati ad agire prevenendo la tratta, perseguendo i trafficanti e proteggendo le vittime

Art. 3.a - Definition

Per "tratta di esseri umani" si intende il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o l'accogliere persone, mediante la minaccia o l'uso della forza o altre forme di coercizione, di rapimento, di frode, di inganno, di abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o di dare o ricevere pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che ha il controllo su un'altra persona, a scopo di sfruttamento.

Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, lavoro o servizi forzati, schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, servitù o prelievo di organi.

Art. 3.b - Irilevanza del consenso della vittima

Il consenso della vittima della tratta allo sfruttamento non ha rilevanza se è stato utilizzato uno dei metodi elencati al paragrafo (a). In altre parole, il consenso della vittima non ha rilevanza se questa è stata ingannata, costretta o sottoposta a pressioni per trovarsi in quella situazione.

Art. 3.c - Modifica della definizione di minori vittime di tratta

Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o l'accoglienza di un minore a scopo di sfruttamento costituisce tratta di esseri umani.

Il Protocollo di Palermo - Parametri chiave

La definizione internazionale di tratta di esseri umani

Il Protocollo definisce la tratta attraverso tre elementi:

1. **Azione** - Reclutamento, trasporto, trasferimento, ospitalità o accoglienza di persone
2. **Mezzi** - Minaccia, forza, coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di potere o vulnerabilità.
3. **Scopo** - Sfruttamento (compreso lo sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù, la servitù, il prelievo di organi).

Il quadro delle 3P

Il Protocollo di Palermo ha stabilito l'approccio 3P riconosciuto a livello mondiale:

- ◆ **Prevenzione** - Affrontare le cause alla radice, sensibilizzare l'opinione pubblica, ridurre la vulnerabilità.
- ◆ **Protezione** - Identificare le vittime, fornire assistenza, evitare la criminalizzazione.
- ◆ **Azione penale** - Criminalizzare la tratta e perseguire i responsabili. (Molti paesi hanno successivamente aggiunto una quarta "P" - Partnership, e una quinta - Politica)

Implicazioni per le iniziative contro la tratta

Il Protocollo influenza direttamente il modo in cui viene concepito e valutato il lavoro contro la tratta: Allinea le leggi nazionali agli standard internazionali.

- Guida approcci incentrati sulle vittime e basati sui diritti. Richiede la cooperazione transfrontaliera.
- Influenza i finanziamenti, la programmazione e il monitoraggio dei donatori. Funge da base per i piani d'azione nazionali.



Perché è importante?

Prima del Protocollo:

- Non esisteva una definizione concordata a livello internazionale di tratta di esseri umani e nessuno strumento universale affrontava la questione della tratta di esseri umani nella sua interezza.
- Le leggi nazionali erano frammentarie e incoerenti
- Le vittime erano spesso criminalizzate invece di essere protette

Dopo il Protocollo:

- I governi sono tenuti a criminalizzare la tratta
- I diritti e la protezione delle vittime sono diventati centrali negli sforzi contro la tratta

Obblighi fondamentali per gli Stati

I paesi che ratificano il Protocollo si impegnano a:

- Criminalizzare tutte le forme di tratta.
- Proteggere le vittime indipendentemente dal loro status di immigrati.
- Formare le forze dell'ordine e gli operatori giudiziari Cooperare a livello internazionale nelle indagini.
- Affrontare la domanda legata allo sfruttamento.

Anche gli Stati che non hanno ratificato l'UNTOC o il Protocollo di Palermo sono comunque vincolati dagli obblighi internazionali in materia di diritti umani, comprese le norme di diritto internazionale consuetudinario riflesse nella Dichiarazione universale dei diritti umani, quali il divieto di schiavitù, lavoro forzato e trattamenti inumani.

Critiche

Il Protocollo di Palermo, pur essendo molto influente, è criticato per il forte focus sulla criminalizzazione, per gli obblighi deboli in materia di protezione delle vittime, per la definizione poco chiara di "sfruttamento", per la limitata responsabilità degli Stati e per la trascuratezza delle cause strutturali come la povertà e le disuguaglianze.



Per saperne di più:
antitraffickingresponse.com

